

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **449/1994** (ECLI:IT:COST:1994:449)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **09/11/1994**; Decisione del **12/12/1994**

Deposito del **23/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **28/12/1994**

Norme impugnate:

Massime: **21038**

Atti decisi:

N. 449

ORDINANZA 12-23 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto da Cosimo Cannarile, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Corte di cassazione - investita del ricorso proposto da Cosimo Cannarile avverso la sentenza del Pretore di Taranto che lo aveva condannato per non avere fatto richiesta di assunzione al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di venti lavoratori appartenenti alle categorie protette, pur essendovi tenuto in ragione del numero di dipendenti in servizio nella propria azienda - con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private);

che le aziende private con più di 35 dipendenti sono tenute, in base alla legge n. 482 del 1968, ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura del 15 per cento del personale in servizio (art. 11), secondo la ripartizione tra le varie categorie di riservatari fissata dall'art. 9, venendo penalmente sanzionata l'omessa richiesta di assunzione di invalidi o di altri aventi diritto (art. 23);

che il giudice rimettente, sulla base dell'interpretazione letterale delle disposizioni denunciate, ritiene automatico l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette al solo raggiungimento del numero minimo di trentasei dipendenti in servizio, senza che si possa in alcun modo tener conto della possibilità per l'azienda di fare fronte al carico di ulteriori assunzioni, rese obbligatorie;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole porre sullo stesso piano soggetti diversi quanto a capacità di assorbimento di nuove unità di lavoratori, come pure sarebbe irragionevole differenziare la disciplina delle aziende private rispetto a quella degli enti pubblici, per i quali l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette è subordinato al verificarsi di vacanze nell'organico;

che, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe anche lesa la libertà di organizzazione e di gestione dell'impresa secondo criteri di economicità, aspetto compreso nella libertà di iniziativa economica privata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione, affermando che è stata nuovamente proposta una questione già esaminata e dichiarata infondata dalla Corte (sentenze n. 38 del 1960 e n. 279 del 1983; ordinanza n. 173 del 1985);

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta in termini non univoci il dubbio di legittimità costituzionale, che sembra riferito a due situazioni diverse. Difatti non è chiaro se la questione riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato, riproponendosi così un dubbio già ritenuto non fondato dalla Corte in rapporto agli stessi parametri dedotti (sentenza n. 279 del 1983; ordinanza n. 173 del 1985), o se invece la questione sia proposta per l'ipotesi, peraltro non ricorrente nel giudizio principale, del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato il numero del personale da assumere indipendentemente dalla necessità dell'azienda di ampliare ulteriormente le unità dei lavoratori addetti;

che, non essendo il quesito precisato in modo tale da individuare quale delle questioni prospettate sia sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, ne deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.